



Unione Italiana Cooperative Unione Regionale Marche

Macerata, 18/03/20

Alle Cooperative aderenti
LL.SS.
A mezzo Mail

Ai componenti gli Organismi Associativi Regionali
LL. SS.
A mezzo Mail

E, p.c.
UN.I.COOP. Nazionale
A mezzo mail

Oggetto: COVID19 – Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 (#Curaltalia) – Prime indicazioni

Care Cooperatrici e Cari Cooperatori,

Vi informiamo che il Governo, con il Decreto-legge in oggetto, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17.03.2020, ha emanato una serie di misure con la finalità di sostenere il sistema sanitario, le imprese e le famiglie in questo delicatissimo momento.

Ci preghiamo, pertanto, di inviarVi, unitamente al testo del cennato Decreto-legge, una sintesi dei principali interventi previsti del provvedimento normativo e un quadro riepilogativo delle proroghe e sospensioni fiscali.

Seguiranno ulteriori approfondimenti sul tema anche in base alle misure che sta adottando la Regione Marche.

Nel contempo, Vi preghiamo di segnalarci ogni esigenza della Vs. Cooperativa in relazione all'attuale frangente. Per questo, potrete contattarmi al n. 3931325685.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito, porgiamo i Ns. più cordiali saluti.

f.to Il Presidente Regionale
(Dott. Francesco D'Ulizia)

Allegati:

- Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 (copia Gazzetta Ufficiale);
- Sintesi principali novità del decreto;
- Sintesi Proroghe e sospensioni fiscali.



Unione Italiana Cooperative Unione Regionale Marche

COVID19 – Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 (#CuraItalia)
QUADRO DELLE PIU' RILEVANTI MISURE IN AMBITO FINANZIARIO, DEL LAVORO E FISCALE
(su gentile concessione e in collaborazione con lo Studio Associato Stefano Lapponi & Alberto Cavallaro
Civitanova Marche – Tel. 0733 829144

QUADRO DEL LAVORO

INTEGRAZIONE SALARIALE (ART.19)

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", **per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.**

La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'ART.11 D. Lgs. 148/2015¹.

NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (ART.22)

Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere ai datori di lavoro di tutti i settori produttivi del privato, compreso quello agricolo, trattamenti di cassa integrazione in deroga a seguito della sospensione lavorativa per l'emergenza COVID19, per un massimo di nove settimane, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali. In merito, Vi invieremo gli accordi non appena sottoscritti.

Nessun limite occupazionale: le Micro-Imprese (da 1 a 5 dipendenti) possono beneficiare del trattamento per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

I datori di lavoro domestico sono esclusi dal trattamento.

Il trattamento di integrazione salariale in deroga è riconosciuto ai dipendenti in forza al 23.02.2020 per un massimo di nove settimane.

I trattamenti sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate che devono essere trasmessi in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione della CIG in deroga; l'efficacia della domanda è subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti (3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020).

Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

Il trattamento è concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

¹ Decreto Legge 148/2015 – ART.11: "Ai dipendenti delle imprese indicate all'articolo 10, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è corrisposta l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato".



CONGEDI E INDENNITA LAVORATORI DIPENDENTI SETTORE PRIVATO, ISCRITTI IN GESTIONE SEPARATA E LAVORATORI AUTONOMI (ART.23)

In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposizione, per lavoratori con figli minori di 12 anni (o con disabilità accertata ex L. 104/92) e per un periodo (anche frazionato) di 15 giorni è previsto un congedo per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione.

Per i genitori lavoratori iscritti esclusivamente alla gestione separata, alle stesse condizioni di cui sopra, spetta una indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata per l'indennità di maternità.

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori iscritti all'INPS ed è commisurata per ciascuna giornata indennizzabile al 50% della retribuzione convenzionale a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

La misura è riconosciuta per un massimo di 15 giorni alternativamente ad entrambi i genitori, purché non si percepiscano altri strumenti di sostegno al reddito in caso di cessazione o sospensione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

I genitori lavoratori del settore privato con figli minori di età compresa tra 12 e 16 anni, possono astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa, è possibile beneficiare del bonus baby-sitting nel limite massimo di euro 600,00, da utilizzare per prestazione effettuate nel periodo dei 15 giorni, erogato mediante il libretto famiglia.

INDENNITA' PROFESSIONISTI E COCOCO (ART.27) – MESE DI MARZO 2020

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.

INDENNITA' ISCRITTI AGO - ARTIGIANI E COMMERCianti (ART.28) – MESE DI MARZO 2020

Agli iscritti alla gestione INPS commercianti e artigiani, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie spettano 600 euro per marzo. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.

INDENNITA' LAVORATORI STAGIONALI TURISMO E STABILIMENTI TERMALI (ART.29) – MESE DI MARZO 2020

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo tra il 1/1/2019 e il 17/03/2020 non titolari di pensione né titolari di altra forma di lavoro dipendente spettano 600 euro per marzo. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.

INDENNITÀ LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO (ART.30)

Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo, spettano 600 euro per marzo. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito. Le indennità di cui agli artt. 27-28-29-30 e 38 non sono tra di loro cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI DOMESTICI (ART.37)



Unione Italiana Cooperative Unione Regionale Marche

Sono sospesi i termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Gli stessi sono effettuati entro il 10 giugno 2020.

INDENNITA' LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (ART.38) – MESE DI MARZO 2020

Ai lavoratori, non titolari di rapporto di lavoro dipendente, iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019, cui deriva un reddito inferiore a 50.000 euro, non titolari di pensione, spettano 600 euro per marzo. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.

FONDO REDDITO IN ULTIMA ISTANZA PER DIPENDENTI E AUTONOMI ISCRITTI ALLE CASSE DI PREVIDENZA (ART.44)

Il presente articolo prevede “una indennità” per gli iscritti alle casse di previdenza (e lavoratori dipendenti). Le modalità di richiesta e attribuzione verranno disciplinate entro 30 gg dai ministeri competenti.

UN.I.COOP. – UNIONE ITALIANA COOPERATIVE – Unione Regionale delle Marche

Associazione di Rappresentanza, Assistenza, Tutela e Vigilanza del Movimento Cooperativo riconosciuta con D.M. 7/5/2004
Via Lorenzoni, 18
62100, Macerata (MC)

Tel. 0733/261308
C.F. 90059520446

Mail: unione.marche@unicoop.it - PEC: unione.marche@pec.it - Sito Web: www.unicoopmarche.org



QUADRO COOPERATIVE SOCIALI

STRUTTURE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ E MISURE COMPENSATIVE DI SOSTEGNO ANCHE DOMICILIARE (ART.47)

Sono sospese, fino al 03.04.2020 o fino a diversa data da stabilirsi con successivo provvedimento le attività di Centri semiresidenziali per persone con disabilità (o comunque siano denominati dalle normative regionali) a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario.

L'Azienda sanitaria locale può, d'accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari di cui al primo periodo, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento.

In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza, le assenze dalle attività dei centri di cui al comma precedente, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dismissione o di esclusione dalle medesime.

PRESTAZIONI INDIVIDUALI DOMICILIARI (ART.48)

NOTA BENE: Data l'ambiguità del tenore di questa norma – sulla quale è in corso una richiesta di chiarimenti da parte di UN.I.COOP. alle istituzioni preposte – ci limitiamo a riportarne il testo integrale riservandoci di inviare ulteriori comunicazioni.

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione della seconda quota, sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività.

3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione



Unione Italiana Cooperative Unione Regionale Marche

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.

PREMIO A LAVORATORI DIPENDENTI (ART.63)

Premio per lavoratori dipendenti, con reddito inferiore a 40.000 euro, di euro 100 parametrato alle giornate lavorate a marzo. Il sostituto di imposta riconosce automaticamente l'incentivo a partire dalla retribuzione del mese di aprile e comunque entro il conguaglio di fine anno. L'importo erogato viene compensato dal sostituto di imposta in F24.

UN.I.COOP. – UNIONE ITALIANA COOPERATIVE – Unione Regionale delle Marche

Associazione di Rappresentanza, Assistenza, Tutela e Vigilanza del Movimento Cooperativo riconosciuta con D.M. 7/5/2004
Via Lorenzoni, 18
62100, Macerata (MC)

Tel. 0733/261308
C.F. 90059520446

Mail: unione.marche@unicoop.it - PEC: unione.marche@pec.it - Sito Web: www.unicoopmarche.org



QUADRO FINANZIARIO

FONDO CENTRALE DI GARANZIA (ART.49)

Per nove mesi dalla entrata in vigore del Decreto Legge:

- Garanzia gratuita, Importo massimo garantito 5 mln euro ad impresa e percentuale di garanzia pari all'80% per ciascuna operazione di finanziamento fino 1,5 mln euro ad impresa;
- Ammesse rinegoziazioni con credito aggiuntivo di almeno il 10% del debito residuo;
- Nuovi finanziamenti di 18 mesi, massimo 3.000 Euro, a favore di imprese, artisti e professionisti danneggiati dal covid-19. Il danno può essere autocertificato. La garanzia è prestata gratuitamente e senza valutazione;
- Prestazione della garanzia su microcredito senza valutazione del merito di credito anche per chi non è valutabile positivamente in base agli ultimi due bilanci. Aumento da 25.000 a 40.000 euro tetto massimo del finanziamento.
- Per le operazioni finanziarie di importo fino a 100.000 euro, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario.

FONDO SOLIDARIETA' MUTUI PRIMA CASA "FONDO GASPARRINI" (ART.54)

Per nove mesi dalla entrata in vigore del Decreto Legge:

Accesso aperto anche a liberi professionisti e lavoratori autonomi che autocertifichino un calo di fatturato (in marzo aprile maggio o nel periodo 21/02/2020 fino alla data di presentazione della domanda) di almeno il 33% rispetto al fatturato del IV trimestre 2019. Non è richiesto ISEE (solo autocertificazione).

SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE (ART.54)

Si tratta di una trasformazione delle imposte anticipate in crediti di imposta (perdite fiscali non ancora computate in diminuzione, eccedenze ACE), a seguito di cessione di crediti pecuniari a titolo oneroso (entro il 31/12/2020) nei confronti di debitori inadempienti.

L'ammontare massimo non deve eccedere il 20% del valore dei crediti ceduti.

SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO E PICCOLE-MEDIE IMPRESE (ART.55)

Le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia, previa comunicazione (autocertificazione della carenza di liquidità dovuta dal COVID-19), possono avvalersi delle seguenti misure:

- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o comunque fino al 17 marzo 2020, indipendentemente dall'utilizzo, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 sono prorogati, compresi gli elementi accessori senza alcuna formalità al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.



QUADRO TRIBUTARIO

RIMESSIONE IN TERMINI PER VERSAMENTI (ART.60)

Premessa agli articoli 60, 61 e 62: salvo diversa futura posizione dell'INPS, la sospensione non si applica alla quota conto dipendente trattenuta nella busta paga di febbraio (e marzo per bar, ristoranti etc...), ma solo alla quota a carico dell'azienda.

Per tutti i contribuenti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

SOSPENSIONE DI IVA, RITENUTE (Lav. Dip e assimilato), CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI, PREMI INAIL (ART.61)

Sospensione dei versamenti in scadenza tra il 02/03/2020 e il 30/04/2020 per attività di cui all'articolo 8 del dl 9/2020, cioè:

- imprese turistico-ricettive
- agenzie di viaggio e turismo
- tour operator

A queste si aggiungono, con il Decreto Cura Italia:

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;**
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;**
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;**
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;**
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;**
- r) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.**

Nota bene: I versamenti sospesi vanno eseguiti entro il 31/5/2020 in un'unica soluzione o con un massimo di 5 rate mensili di pari importo. Se si tratta, però, di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche essi sospendono (Ritenute, IVA, etc...) dal 2/03/2020 fino al 31/05/2020 (e non 30/04/2020 come per i restanti in elenco) e devono pagare in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.



SOSPENSIONE ADEMPIMENTI, VERSAMENTI E RITENUTE SU COMPENSI E PROVVIGIONI (ART.62)

- **Per tutti** sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale (dich. IVA, Lipe I, esterometro, Intrastat, ecc.), che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Non varia la scadenza delle CU che rimane al 31/3/2020. Gli adempimenti sospesi vanno effettuati entro il 30/06/2020
- **Per i soggetti con volume d'affari inferiore a € 2.000.000,00 riferito al 2019**, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione di iva, ritenute lavoro dipendente e assimilato, contributi INPS e premi INAIL in scadenza tra il 08.03.2020 e il 31.03.2020. I versamenti sospesi vanno eseguiti entro il 31/5/2020 in un'unica soluzione o con un massimo di 5 rate mensili di pari importo
- **Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 riferiti al 2019**, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del 600/73 a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

CREDITI DI IMPOSTA PER SPESE DI SANIFICAZIONE (ART.64)

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020

CREDITI DI IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI (ART.65)

Ai soggetti esercenti attività d'impresa - tranne quelle NON SOSPESE dal dpcm 11/03, vedi allegati 1 e 2, (dettaglio alimentari, tabacchi, bar e ristoranti in porti e stazioni, lavanderie, pompe funebri ecc) - è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Modalità previste da Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Legge Cura Italia.

EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLE MISURE DI CONTRASTO DELL'EMERGENZA (ART.66)

Alle persone fisiche e gli enti non commerciali, che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura a favore dello Stato, Regioni, enti locali, enti e istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro, a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza spetta una detrazione del 30% per un importo non superiore a 30.000 euro.

Le erogazioni effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa, sono deducibili dal reddito di impresa e ai fini dell'IRAP sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI (ART.67)

Con la necessaria premessa che questo articolo si riferisce alle attività degli enti pubblici e non a quelle in capo al contribuente, sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte, appunto, degli uffici degli



Unione Italiana Cooperative Unione Regionale Marche

enti impositori; sono altresì sospese le risposte alle istanze di interpello. I termini decorreranno a partire dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI AD AGENTI DI RISCOSSIONE (ART.68)

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS). La sospensione vale anche per accertamenti doganali, ingiunzioni e atti direttamente esecutivi (ex L. 160/2019) di enti territoriali. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese di giugno.

Prorogati al 31 Maggio i versamenti di rottamazione e saldo e stralcio scaduti il 29 febbraio e in scadenza il 31 marzo.

Nessuna proroga per gli atti diversi da quelli elencati, quindi avvisi bonari, avvisi di accertamento in tema di registro, avvisi di liquidazione, avvisi di recupero dei crediti d'imposta

ASSEMBLEE SOCIETARIE (ART.106)

In deroga al Codice Civile o a disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio convocata entro 180 gg dalla chiusura dell'Esercizio.

È ammessa l'espressione del voto, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, il presidente, il segretario o il notaio.

Per le Srl e, quindi, per le cooperative di cui all'ART.2519, comma 2 del Codice Civile² è, inoltre, consentito che l'espressione del voto avvenga mediante consultazioni scritto o per consenso espresso per iscritto.

Tali previsioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero fino alla data in vigore dello stato di emergenza COVID-19.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERZO SETTORE (ART.35)

È stato differito al 31/10/2020:

- il termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno adeguare i loro statuti in considerazione della riforma operata con il Codice Del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017).
- Il termine per l'approvazione del bilancio al 31.12.2019 degli Enti del Terzo Settore – ad eccezione delle Cooperative Sociali e delle Imprese Sociali - a prescindere dalle disposizioni contenute negli statuti.

² ART.2519 Codice Civile - Norme applicabili:

1. Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.

2. L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.



DECRETO LEGGE CURA ITALIA (D.L. 17.03.2020 N. 18)		
SCHEMA PROROGHE, SOSPENSIONI E RATEAZIONI TRIBUTARIE E FISCALI		
Articolo 60	Rimessione in termini per i versamenti	È uno slittamento: chiunque doveva fare versamenti il 16 marzo li può effettuare entro il 20 marzo senza sanzioni e interessi
Articolo 61	Sospensione per alcune categorie. Per tali categorie non si applicano i limiti di fatturato (ART.62)	Le imprese più colpite possono sospendere i versamenti fino al 30 aprile 2020. La sospensione riguarda i versamenti delle ritenute alla fonte e gli adempimenti e versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali. Per gli stessi soggetti è sospesa anche l'iva di marzo 2020 Rimborso di quanto non versato il 31.05.2020 ovvero in cinque rate a partire dal 31.05.2020 (da maggio a settembre)
Art.62 c.1	Sospensione generalizzata dei adempimenti tributari	Vi è una sospensione generalizzata degli adempimenti tributari dal 8.03.2020 al 31.05.2020 con esclusione di: Adempimenti esclusi → tutti quelli legati alla produzione dei dichiarativi precompilati che sono già stati prorogati dal 15 marzo al 31 marzo (esempio certificazioni uniche). Versamenti esclusi: <ul style="list-style-type: none">• Ritenute alla fonte• Ritenute per addizionali regionali e comunali Gli adempimenti vanno poi effettuati entro il 30 giugno 2020.
ART.62 C.2	Sospensione dei versamenti solo per soggetti con esercenti attività d'impresa, arte o professione (escluse associazioni) con fatturato non superiore a 2 milioni di euro	Versamenti in scadenza dall'8 marzo al 31 marzo relativi a: <ul style="list-style-type: none">• Ritenute alla fonte• Ritenute per addizionali regionali e comunali• Imposta sul valore aggiunto• Contributi previdenziali e assistenziali (rif. Circolare Inps n.37/2000) Rimborso di quanto non versato il 31.05.2020 ovvero in cinque rate a partire dal 31.05.2020 (da maggio a settembre). <i><u>Circolare Inps n. 37/2020</u> - La sospensione contributiva fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi è concessa ai predetti soggetti, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro privato o il committente sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e, pertanto, nel caso in cui essi usufruiscano della sospensione contributiva, verrà sospesa sia la quota a proprio carico, sia quella a carico del lavoratore. Il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest'ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento</i>
ART.62 C.3	Parcella "pesante" professionisti e agenti con compensi inferiori a 400.000 euro e senza dipendenti nel mese precedente	Fino al 31 marzo possono chiedere la non applicazione delle ritenute, che andranno comunque riversate dal contribuente a maggio 2020 (possibile rateazione in cinque rate)
ART.68	Sospensione atti e cartelle Agenzia della riscossione – sospensione	Sospensione dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS). I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese di giugno 2020.



Unione Italiana Cooperative Unione Regionale Marche

ART.68	Rottamazioni	Le rate della rottamazione del saldo e stralcio dal 29.02.2020 al 31.03.2020 sono sospese. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 31.05.2020
---------------	--------------	---

UN.I.COOP. – UNIONE ITALIANA COOPERATIVE – Unione Regionale delle Marche

Associazione di Rappresentanza, Assistenza, Tutela e Vigilanza del Movimento Cooperativo riconosciuta con D.M. 7/5/2004
Via Lorenzoni, 18
62100, Macerata (MC)

Tel. 0733/261308
C.F. 90059520446
Mail: unione.marche@unicoop.it - PEC: unione.marche@pec.it - Sito Web: www.unicoopmarche.org